

# REGOLAMENTO DELLE SOTTOSEZIONI DELLA SEZIONE CAI DI REGGIO EMILIA

## Premessa

La Sottosezione non ha personalità giuridica propria, ma è parte integrante della Sezione di Reggio Emilia del Club Alpino Italiano (di seguito CAI) ed uniforma i propri regolamenti e le proprie attività agli statuti ed ai regolamenti del CAI centrale e della Sezione di Reggio Emilia.

Premesso che tutte le attività istituzionali delle Sottosezioni e/o gruppi devono essere comunque approvate dal CD della Sezione, lo scopo di questo documento è quello di normare la gestione

e definirne le relative responsabilità e autonomie. A questo proposito si ricorda che vengono chiamati a rispondere in primis delle attività della sottosezione sia il Reggente che il Consiglio della Sottosezione.

L'obiettivo primario del regolamento è quello di permettere a ogni Sottosezione di gestire responsabilmente ed in autonomia le proprie attività. Nella pianificazione delle attività si dovrà fare tutto il possibile per evitare la sovrapposizione di iniziative uguali e/o simili (es. Due conferenze nella stessa serata o molto vicine, anche se in luoghi diversi così come due escursioni nello stesso giorno, luogo ed itinerario ove questo possa generare oggettive problematiche). Quindi si auspica la maggior autonomia di gestione possibile, ma nel rispetto degli altri gruppi (incluse le scuole CAI) che costituiscono la Sezione e consapevolezza delle responsabilità che comportano le scelte che vengono fatte.

## Art.1

Il Consiglio Direttivo della Sezione di Reggio Emilia del Club alpino italiano (di seguito **CD**), a norma e nel rispetto del proprio Statuto<sup>1</sup>, dello Statuto e del Regolamento Generale del Club alpino italiano, può costituire una o più Sottosezioni, su richiesta di almeno 50 (cinquanta) soci maggiorenni.

La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo del Gruppo Regionale (vedi art. VI.III.1 del Regolamento generale)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> **Art. 15 – Assemblea**

- delibera l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle sottosezioni e gruppi territoriali;

<sup>2</sup> **Art. 50 – Costituzione delle sottosezioni**

1. La domanda di costituzione di una nuova sottosezione deve essere presentata da un comitato promotore al consiglio direttivo della sezione, corredata dai seguenti documenti:

a) un elenco dei soci ordinari o familiari della sezione che intendono costituire la sottosezione, in numero non inferiore a cinquanta, con i loro dati associativi e le loro firme;  
b) una precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa secondo quanto previsto dall'art 39 comma 2.

Non può essere costituita una nuova sottosezione per divisione di sottosezione preesistente.

2. Gli statuti dei singoli GR potranno prevedere la costituzione di Sottosezioni con numero di Soci inferiore a quello di cui al comma precedente e comunque con un minimo di trenta.

3. Il consiglio direttivo della sezione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro i trenta successivi fa pervenire al CDR competente per territorio la delibera di costituzione, la precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione è autorizzata ad operare e il regolamento sezionale vigente, che deve prevedere una adeguata regolamentazione dei rapporti tra sezione e sottosezione, la composizione degli organi della sottosezione e il grado di autonomia concesso alla sottosezione.

4. Il CDR, sentite le sezioni più vicine, approva la delibera nella prima seduta utile ed entro i trenta giorni successivi ne dà comunicazione al direttore. Qualora il consiglio direttivo della sezione non delibera nei termini previsti, vi provvede il CDR, su istanza dei promotori, nel termine di novanta giorni. In questo caso la delibera è soggetta ad approvazione da parte del CC.

5. La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione ed è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della sezione.

**Art. 51 – Denominazione delle sottosezioni**

## Art.2

La costituzione di Sottosezioni e Gruppi deve essere deliberata dal CD, che deve anche approvarne i regolamenti.<sup>3</sup> Il CD adotterà un regolamento tipo per la sottosezione al quale dovranno attenersi per la redazione del proprio regolamento della sottosezione.

## Art.3

- a) Le Sottosezioni sono amministrate dal Consiglio Direttivo della Sottosezione (di seguito **CDS**) eletto dall'Assemblea dei soci della stessa (Assemblea Soci Sottosezione di seguito **ASS**). Il CDS elegge al suo interno il Reggente<sup>4</sup>. Dovranno essere eletti un Segretario ed un Tesoriere con i medesimi criteri e modalità previste dallo Statuto Sezionale<sup>5</sup>; Il Regolamento Generale CAI (VI.1) fissa in 5 membri per tutte le Sottosezioni con meno di 100 soci ed in 9 membri in tutti gli altri casi .
- b) Entro sette giorni dall'elezione i nomi del Reggente e dei componenti il CDS della Sottosezione dovranno essere comunicati per la ratifica al CD;
- c) Alle riunioni del CDS è invitato di diritto il Presidente della Sezione, senza diritto di voto, che può delegare ad intervenire un proprio rappresentante;
- d) Il Reggente, o in sua assenza, un componente del CDS, è invitato alle riunioni del CD, senza però diritto di voto.
- e) I soci della Sottosezione partecipano a tutti gli effetti all'Assemblea della Sezione (di seguito **AS**) di appartenenza di cui sono parte integrante;
- f) L'ASS deve essere convocata una volta all'anno, almeno un mese prima della AS con preavviso al CD. All'ASS è invitato di diritto il Presidente della Sezione, senza diritto di voto, che può delegare ad intervenire un proprio rappresentante;

---

1. La sottosezione assume obbligatoriamente la denominazione *Club alpino italiano – Denominazione della sezione – Sottosezione* di seguito dal *nome del comune (o dei comuni) o della località*; rimangono in vigore le diverse denominazioni storicamente preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento, secondo lo schema *Club alpino italiano – Denominazione della sezione – seguito da Denominazione storica*.

### Art. 52 – Scioglimento delle sottosezioni

1. L'assemblea dei soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il consiglio direttivo della sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dall'ordinamento della sezione, dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDR subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti.
2. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.
3. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.
4. I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

### <sup>3</sup> Art. 35 Statuto

Hanno un proprio regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci della sottosezione con le medesime maggioranze previste per le assemblee straordinarie di cui all'art. 17, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

### <sup>4</sup> Art. 22 - Il Consiglio Direttivo

- ha facoltà di conferire deleghe funzionali e gestionali, non eccedenti l'ordinaria amministrazione, al Presidente, ad altri membri del Consiglio Direttivo, ai Reggenti delle sottosezioni ed ad altri Soci specificatamente individuati, fissandone i limiti nonché periodicità e modalità di riferimento al Consiglio stesso e depositate nelle forma di legge; al Consiglio Direttivo spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto

### <sup>5</sup> Art 22 Statuto Reggio

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a voto segreto ed a maggioranza semplice fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Il Tesoriere e il Segretario possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in questo caso specifico non hanno diritto di voto.

### Art. 27 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità o comunque sovrintende ad essa, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente, salvo delega conferita dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto.

### Art. 28 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo, supporta il Presidente nel dare attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

## **Art.5**

Le convocazioni, lo svolgimento delle ASS, delle adunanze del CDS e di quelle di eventuali Commissioni nominate in seno alla Sottosezione, come pure l'amministrazione del proprio patrimonio, sono disciplinate dal regolamento interno della Sottosezione.

## **Art.6**

Le Sottosezioni non sono dotate di personalità giuridica bensì hanno la stessa personalità della sezione di appartenenza, dispongono di autonomia gestionale ed amministrativa solo nei limiti delle deleghe dei fondi a loro disposizione assegnati annualmente dal CD (oppure derivanti da corsi, escursioni, serate quote annue rinnovo o nuove tessere riconosciute dalla sezione stessa), non dispongono di autonomia patrimoniale, e non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale;<sup>6</sup> non intrattengono rapporti che impegnano la sottosezione e men che meno la sezione con le pubbliche amministrazioni (comuni, provincia, regione, parchi, ecc. ) senza la preventiva delega da parte del CD sezionale.

a)

Le sottosezioni sono responsabili degli impegni e delle obbligazioni assunte. Se gli impegni sono stati preventivamente autorizzati dagli organi della sezione, la sezione stessa risponderà in via sussidiaria, ovvero nel caso la sottosezione non potesse far fronte agli impegni.

Se viceversa mancasse la preventiva autorizzazione, sarà la sola sottosezione a rispondere nonché il reggente e il CDS che hanno agito per le Sottosezioni stesse.

- b) La determinazione delle quote sociali della Sezione e delle Sottosezioni è unicamente deliberata dall'AS, devono essere uguali tra sezione e sottosezione. Eventuali riduzioni della quota sociale negli ultimi mesi dell'anno devono valere in modo uguale sia per la sezione che per le sottosezioni.
- c) Il tesoriere/contabile della sottosezione dovrà presentare al Reggente ed al CDS l'andamento economico della sottosezione incluso il bilancio ricavato da CAIGEST. Tale bilancio confluirà automaticamente nel bilancio consuntivo sezionale. Per tale motivo il tesoriere di Sezione avrà il potere di intervenire in qualsiasi momento dell'anno per verificare la contabilità delle sottosezioni ed indicare ai tesorieri/contabili delle sottosezioni le procedure da seguire e le scadenze da rispettare.

## **Art. 7**

Le Sottosezioni potranno svolgere solo ed esclusivamente le attività conformi a quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto Sezionale. In particolare, tutte le attività del calendario sottosezioni - o comunque attività che coinvolgano enti terzi e non iscritti - , dovranno essere preventivamente autorizzate dal CD così che le stesse possano considerarsi "attività istituzionali" e godere delle coperture assicurative previste.<sup>7</sup>

La sottosezione opera seguendo un principio di buon senso e di non concorrenza e collaborazione con le altre sottosezioni e la sezione. In particolare per la creazione di nuovi gruppi che possano andare in sovrapposizione e contrasto con altri gruppi presenti in sezione. Considerando che, escludendo Novellara e Guastalla più lontane, le sottosezioni sono concentrate in un raggio di 10-15 km da Reggio Emilia con distanze tra di loro ancora inferiori, considerando come dato di fatto la presenza trasversale di tanti soci al

---

<sup>6</sup> **Art. 35 Statuto**

Le Sottosezioni dispongono del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale.

Se non sono autonomi soggetti di diritto privato, il bilancio di ciascuna sottosezione confluiscce in quello della Sezione.

<sup>7</sup> **Cosa si intende per «attività istituzionale»?**

Le attività istituzionali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali, sia da quelle territoriali del CAI, quali ad esempio:

- uscite escursionistiche, alpinistiche, scialpinistiche o speleologiche
- corsi
- gestione e manutenzione sentieri e rifugi
- riunioni assembleari e consigli direttivi
- altre attività organizzate dalle Sezioni CAI o da altri Organi istituzionali nell'ambito delle finalità di cui alla legge istitutiva del CAI
- serate divulgative e mostre

Tali attività devono essere preventivamente deliberate dall'Organo competente e di ciò deve risultare idonea documentazione. Eventuali modifiche dell'ultima ora sono parimenti da documentare con email o sms o whatsapp o simili.

di là del dato di residenza geografica, che scelgono di iscriversi in base a criteri diversi, non vengono identificati rigidi confini geografici o amministrativi, ma si confida sul principio base di reciproco rispetto, ovvero che una sottosezione non organizzi attività promozionali divulgative (manifestazioni, conferenze, proiezioni etc..) nel territorio della sezione e/o delle altre sottosezioni, fatto salvo accordi specifici che prevedano la collaborazione tra due o più Sottosezioni sullo stesso evento.

Qualora la Sezione vorrà eventualmente svolgere attività nelle zone di competenza assegnate alle Sottosezioni, queste dovranno essere preventivamente comunicate al CDS della Sottosezione stessa.

#### **Art. 7 bis**

**LE SOTTOSEZIONI PRENDONO ATTO DELL'ESISTENZA DELLA COMMISSIONE SEZIONALE MANIFESTAZIONI SIGNIFICATIVE-RILEVANTI**

Le manifestazioni deliberate dalla commissione con relativo cofinanziamento dovranno essere a DOPPIO marchio DELLA SEZIONE E SOTTOSEZIONE... ALLEGATO A)

#### **Art.8**

Lo scioglimento delle Sottosezioni è regolamentato dallo Statuto Sezionale<sup>8</sup> e dall'art. VI.III.3<sup>9</sup> del Regolamento generale vigente e s.m.i.

#### **Art. 9**

Il presente documento “regolamento delle Sottosezioni” deve essere approvato a maggioranza, prima dal consiglio della Sottosezione, successivamente ed entro due mesi, dall’Assemblea dei Soci della Sottosezione (tutti gli iscritti), quindi consegnato, assieme a copia dei due verbali di tali approvazioni, in Sezione per l’approvazione del consiglio di Sezione, dopo di che tale Regolamento entrerà in vigore. L’Assemblea Straordinaria dei Soci della Sottosezione potrà essere anche convocata via mail oltre che per posta ordinaria.

#### **Art. 10 ulteriori indicazioni operative**

**CONTABILITA’:** Tutta la contabilità della Sottosezione va gestita tramite il software unico del CAI centrale CAIGEST e deve attenersi a quanto previsto dal regolamento dedicato alla contabilità della Sezione in stretta collaborazione e secondo le indicazioni del tesoriere della Sezione.

**GESTIRE IL CONTO CORRENTE:** Il consiglio (CDS) può decidere di spendere autonomamente per la realizzazione degli scopi che si prefigge quanto disponibile sul CC e in cassa il limite di 2.000€ per singola spesa fino ad una giacenza minima di 500 euro, detratto eventuali importi di pagamenti in scadenza, senza previa autorizzazione del CD.

**STESURA DEL CALENDARIO ATTIVITA’ IN AMBIENTE:** Tale calendario, che rappresenta l’attività primaria di ogni Sottosezione, va preparato con il massimo scrupolo ed attenzione innanzitutto al rispetto di quanto previsto dalle indicazioni in materia del CAI nazionale, tenendo scrupolosamente conto delle relazioni dei più autorevoli siti internet specializzati che riportano le relazioni sui percorsi sia alpinistici che scialpinistici che escursionistici. In caso di attività che richiedano una maggiore preparazione tecnica, il supporto dovrà essere richiesto in via prioritaria alle strutture organizzative della sezione, Scuola Bismantova o accompagnatori di escursionismo. Oppure dalle Guide alpine.

---

<sup>8</sup> Art. 36 – Scioglimento

Le Sottosezioni possono essere sciolte con delibera del Consiglio Direttivo Sezionale a norma del Regolamento Generale del CAI. In caso di scioglimento della Sottosezione le attività vengono acquisite dalla Sezione del cui patrimonio fanno già parte. Contro la delibera di scioglimento è possibile il ricorso con le modalità previste dal sopracitato Regolamento.

In caso di scioglimento di una sottosezione, le operazioni di liquidazione avvengono sotto il controllo degli organi competenti del CAI.

In caso di scioglimento di una sottosezione, i Soci mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

<sup>9</sup> Vedi nota 3

Considerando l'importanza e la delicatezza dell'argomento, il Reggente, assieme al Consiglio della Sottosezione ed agli organizzatori della singola gita si fa carico di organizzare tale iniziativa tenendo sempre come riferimento iniziale quanto previsto dalle disposizioni del Cai Centrale e della sezione, in ambito di escursioni di qualunque tipo.

Il calendario e ogni sua variazione in termini di destinazioni, percorsi e direttore di escursione dovrà essere approvato dal CD sezionale.

**TEMPO IN CARICA DEL REGGENTE:** Ogni reggente può restare in carica per un periodo massimo di due mandati (di tre anni ciascuno) consecutivi, così come nella Sezione. I consiglieri possono rimanere in carica per un massimo di tre mandati.

**Gestione dei social:** Premesso che la gestione dei social della Sottosezione è direttamente ed autonomamente gestita dal CDS è necessario che almeno nel sito internet (*solitamente la parte social più strutturata*) vi sia una pagina di facile consultazione espressamente dedicata ai vari regolamenti emessi dalla Sezione, *quindi validi per tutti i soci della Sezione e quindi delle varie Sottosezioni*.

Viene anche consigliato di tenere distinto l'attività ufficiale della Sottosezione da quella personale dei soci, amici o simpatizzanti che siano, con la creazione (su Facebook o Instagram o altro) di pagine diverse almeno nel nome della pagina stessa, dove sarà possibile caricare foto, commenti, testi riguardanti altre attività diverse da quelle ufficiali, così da tenere ben distinte le attività ufficiali da quelle tra "amici". **Questo per evitare possibili fraintendimenti (già avvenuti) e inutile confusione**

**Verbale del Consiglio di Sottosezione:** viene consigliato la stesura di un mini verbale o comunque di tenere una traccia scritta di quanto detto e deciso durante i Consigli di Sottosezione. Copia del verbale dei Consigli delle Sottosezioni sono inviati (anche in via informatica) alla Sezione entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

**Divulgazione delle decisioni del Consiglio di Sezione:** Ogni Sottosezione è tenuta a dare il massimo risalto possibile a quanto viene deciso nel consiglio della Sezione, come nuovi o modifiche a regolamenti che interessano tutti gli iscritti. Quindi per dare massima visibilità a tutti gli iscritti, per questo è considerato importantissimo il link del sito della Sottosezione con quello della Sezione e l'impegno dei responsabili della Sottosezione a pubblicare note ed aggiornamenti di regolamenti od altre note ogni volta che dalla Sezione vi siano approvazioni di modifiche o decisioni di nuovi punti tramite la loro pubblicazione sui social o altre forme abitualmente utilizzate. Sempre con l'intento di rendere più trasparente possibile il rapporto con gli iscritti nel sito web della Sottosezione deve essere presente una pagina dedicata ai documenti ufficiali (regolamento della Sottosezione, statuto della Sezione, e regolamenti vari quali partecipazione alle gite, rimborsi ecc.) della Sottosezione e il link del sito della Sezione.